



RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 547

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 7 gennaio 2026

INDICE

Commissioni permanenti

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	<i>»</i>	34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 7 gennaio 2026

Plenaria

235^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 dicembre 2025.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, già anticipato a tutti i Gruppi nei giorni precedenti, e informa che, alla scadenza del termine fissato alle ore 14 di oggi, risultano presentati 9 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che è stato presentato l'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

In attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere su tutti gli emendamenti presentati.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1 (testo 2) ed esprime parere favorevole sull'emendamento

1.26. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1, congiuntamente agli emendamenti 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182, 2.237, 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1 e 2.0.2, per i quali è in corso di predisposizione una proposta di riformulazione unitaria. Formula infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore.

In sede di articolo 2, il relatore SIGISMONDI (*FdI*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.5, 2.27, 2.30, 2.36, 2.75, 2.164 e 2.216. Propone una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.42, 2.79, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 (testo 2), 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.152, della quale dà lettura, nonché una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.66, 2.67, 2.70, 2.71, 2.72, 2.117, 2.118, 2.119, 2.185, 2.186, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, della quale dà lettura. Formula infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE, al fine di dare tempo a tutti di valutare i pareri espressi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,10.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo e che si potrà pertanto passare alle votazioni.

L'emendamento 1.1 (testo 2) viene accantonato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro, mentre il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) sottoscrive tutti gli emendamenti del suo Gruppo.

Gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.9, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21, 1.25, 1.28, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.6 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Previo verifica del numero legale, l'emendamento 1.3 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8.

Con un'unica votazione vengono respinti gli identici emendamenti 1.10 e 1.11.

Con distinte votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.16.

Gli emendamenti identici 1.18 e 1.19 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Dopo avere respinto l'emendamento 1.20, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 1.22 e 1.23.

Viene poi respinto l'emendamento 1.24.

L'emendamento 1.26, posto in votazione, risulta approvato.

Con distinte votazioni vengono invece respinti gli emendamenti 1.27, 1.29 e 1.30.

L'emendamento 1.0.1 viene accantonato, congiuntamente agli emendamenti 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182, 2.237, 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.234, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1 e 2.0.2.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.8.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede il motivo del parere contrario espresso sull'emendamento 1.0.9.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO chiariscono che l'emendamento in questione pone problemi di copertura finanziaria.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12 e 1.0.13.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.14, segnalando di avere già posto, in una fase precedente dell'esame, il tema del bando per le comunità energetiche, che è stato definanziato, privando di risposte i territori. Ricorda che il Governo ha assunto l'impegno di rimediare a tale situazione e osserva che l'approva-

zione dell'emendamento in questione sarebbe il modo migliore per rispettare tale impegno.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.25, 1.0.26, 1.0.27, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.32, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.36 e 1.0.37.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.2, 2.3 (testo 2), 2.4, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.21, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.31, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.52, 2.56 (testo 2), 2.128 (testo 2), 2.80 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Meloni.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 2.5 viene accantonato.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.6, nonché, previa sottoscrizione dei senatori BASSO (*PD-IDP*) e FREGOLENT (*IV-C-RE*), l'emendamento 2.7 e, previa sottoscrizione della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), l'emendamento 2.113 (testo 2).

Vengono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.9 (testo 2) e 2.11.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.12 che, posto in votazione, risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.15 e 2.16.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.17 e 2.18.

Gli emendamenti 2.19 e 2.20 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Previo sottoscrizione del senatore BASSO (*PD-IDP*), l'emendamento 2.22 viene posto in votazione con l'identico 2.23 e risulta respinto.

La Commissione procede poi a respingere l'emendamento 2.24.

Gli emendamenti 2.27 e 2.30 vengono accantonati.

Gli emendamenti identici 2.32 e 2.33 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.34 e 2.35.

L'emendamento 2.36 viene accantonato.

Previa sottoscrizione della senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), l'emendamento 2.37 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.42.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.42, 2.79, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 (testo 2), 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 e 2.152.

Gli emendamenti 2.42, 2.79, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 (testo 2), 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 e 2.152 vengono trasformati in altrettante riformulazioni, pubblicate in allegato, che vengono poste congiuntamente in votazione e risultano approvate.

L'emendamento 2.43 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 2.47 e 2.48 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 2.49 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.50, volto a prevedere interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli in conformità al regolamento europeo sul ripristino della natura.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 2.50.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.53.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.54.

Il sottosegretario BARBARO dichiara che la contrarietà deriva dalla poca chiarezza della formulazione dell'emendamento in questione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene incomprensibile la motivazione fornita dal rappresentante del Governo, considerato che a suo avviso l'emendamento è chiarissimo nell'includere le aviosuperfici tra le aree idonee. Chiede dunque che l'emendamento in questione venga accantonato fino a quando il Governo non fornirà una motivazione soddisfacente.

L'emendamento 2.54 viene accantonato.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) chiede chiarimenti in merito al parere sull'emendamento 2.55.

Il sottosegretario BARBARO conferma il parere contrario.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.55.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.57, 2.58 e 2.59.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.60.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.66, 2.67, 2.70, 2.71, 2.72, 2.117, 2.118, 2.119, 2.185, 2.186, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199 e 2.200.

Gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.66, 2.67, 2.70, 2.71, 2.72, 2.117, 2.118, 2.119, 2.185, 2.186, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199 e 2.200 vengono trasformati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Gli emendamenti identici 2.63 e 2.64 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione vengono altresì respinti gli emendamenti identici 2.68 e 2.69.

Anche gli emendamenti identici 2.73 e 2.74 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 2.75 viene accantonato.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.76.

Il sottosegretario BARBARO ribadisce la contrarietà del Governo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma che appare evidente che il Governo non abbia nemmeno letto gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione e chiede che i lavori siano sospesi fino a quando non verranno prodotte delle motivazioni complete.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) si associa alla richiesta della senatrice Di Girolamo, osservando che la sua parte politica ha lavorato seriamente a proposte che, come l'emendamento in questione, sono volte a migliorare il testo e che meritano la dovuta attenzione.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottopone all'attenzione del relatore e del Governo l'emendamento 2.183, a sua prima firma, affermando che esso ha una natura tecnica ed è volto a garantire le prerogative riconosciute alle province autonome dal loro statuto.

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Unterberger che il suo emendamento sarà trattato a tempo debito.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) ritiene che sia ovvio che il Governo abbia fatto una selezione di quali emendamenti istruire e quali no e che, a giudicare dai pareri resi, questa selezione non sembrerebbe fatta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, bensì da quello dell'agricoltura. Ciò non può essere giustificato dalla tempistica di esame del decreto, concomitante con l'esame del disegno di legge di bilancio, in quanto anche questa tempistica è stata dettata dal Governo, che peraltro ora usa questo provvedimento come veicolo per un tema estraneo, come quello del *golden power*.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a chiedere ai suoi uffici di far pervenire alla Commissioni le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 2.76, del quale, nel frattempo, dispone l'accantonamento.

L'emendamento 2.76 viene pertanto accantonato.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.81.

Il sottosegretario BARBARO afferma che sul punto vi è una contrarietà del Ministero dell'ambiente.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 2.81 affronta la questione degli accumuli, che è totalmente assente dal decreto-legge in esame, e chiede che su un tema così importante si possa aprire una discussione in questa sede, ma per far ciò è necessario capire per quale motivo il Governo sia contrario a questa proposta.

I senatori NAVE (*M5S*), Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e SIRONI (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 2.81.

Il PRESIDENTE osserva che potrebbe essere programmata un'audizione con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica specificamente dedicata a trattare il tema degli accumuli.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*), pur apprezzando la disponibilità del Presidente, ritiene inammissibile approvare un provvedimento che non contiene una sola parola sugli accumuli e che rende ancora più complessa l'individuazione delle aree idonee e lamenta l'assenza di una politica energetica di questo Governo.

Il senatore NAVE (*M5S*) concorda con il senatore Irto che è necessario intervenire sulla materia degli accumuli, individuando misure di facilitazione.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda che l'8^a Commissione, su sua iniziativa, ha deliberato più di un anno fa lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di accumuli che tuttavia, nonostante i suoi solleciti, non ha mai avuto inizio. Ben venga l'audizione del Ministro proposta dal Presidente, ma bisogna elaborare una strategia, che al momento è assente, e il Parlamento non dovrebbe limitarsi a esaminare le proposte del Governo ma dovrebbe essere in grado di elaborare proposte autonome.

Il PRESIDENTE osserva che l'audizione del Ministro e l'indagine conoscitiva sono due cose diverse e che, come era già stato preannunciato, l'indagine conoscitiva in questione sarà avviata quanto prima.

La senatrice SIRONI (*M5S*) afferma che, visto che l'indagine è stata deliberata molto tempo fa, avrebbe avuto più senso svolgerla prima dell'esame del provvedimento in questione e non dopo.

Il PRESIDENTE osserva che il decreto-legge in esame ha ad oggetto le aree idonee e non gli accumuli, sui quali ribadisce che si potrà svolgere un'audizione del Ministro.

Il senatore ROSA (*FdI*) condivide la richiesta delle opposizioni di avere pareri motivati in maniera più articolata, ma ritiene che da ciò non si possa giungere, come hanno invece fatto i colleghi intervenuti in questo dibattito, a sostenere che il Governo non abbia una politica energetica, in quanto questa politica esiste ed è declinata nel documento apposito, ossia il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 2.81 e di sospendere brevemente la seduta per consentire al Governo di acquisire gli elementi informativi che sono stati finora richiesti dai senatori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE comunica che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame avrà luogo nella seduta già prevista per le ore 17, che avrà inizio al termine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1718

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.1 (testo 2)**

MARTI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1 premettere i seguenti:

« 01. Al comma 962, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “dal 1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2024” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le imprese operanti nei settori cosiddetti ‘*hard to abate*’ il credito di imposta di cui al presente comma viene determinato, per qualsiasi livello di riduzione dei consumi energetici, secondo quanto indicato all'articolo 38, comma 8, punto *b*), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”.

02. Al comma 963, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della cumulabilità del credito di imposta di cui al comma 962 con altre agevolazioni, non si tiene conto di eventuali Titoli di efficienza energetica concessi alle imprese ed alle Esco, anche ove riferiti in tutto o in parte ai medesimi progetti, ove realizzati da imprese operanti nei settori cosiddetti ‘*hard to abate*’. Inoltre, al numero di tali Titoli non si applica alcuna riduzione in conseguenza della fruizione del credito di imposta di cui al comma 962.”.

03. Al comma 964, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al terzo periodo le parole: “al comma 962” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 962 e 963” ».

Art. 2.**2.42 (testo 2)**

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinno-*

vabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole:* « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.60 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « provincia autonoma » *inserire le seguenti:* « , garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* « Le province autonome » *con le seguenti:* « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».

2.61 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « provincia autonoma » *inserire le seguenti:* « , garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* « Le province autonome » *con le seguenti:* « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».

2.62 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « provincia autonoma » *inserire le seguenti:* « , garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».

2.65 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».

2.66 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».

2.67 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.70 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.71 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.72 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.79 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.83 (testo 2)

MARTI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.84 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinno-*

vabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.85 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.86 (testo 2)

ROSA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.87 (testo 2)

PETRUCCI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.88 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.89 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.91 (testo 2)

OCCHIUTO, FAZZONE

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.92 (testo 2)

FAZZONE

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.93 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinno-*

vabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.94 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.95 (testo 2)

AMIDEI, FAROLFI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.96 (testo 2)

IRTO, FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.97 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.98 (testo 3)

TUBETTI, ORSOMARSO, PETRUCCI, FAROLFI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.99 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.100 (testo 2)

PAROLI, FAZZONE

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.101 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinno-*

vabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.102 (testo 2)

DE PRIAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.103 (testo 2)

TREVISI, FAZZONE

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.104 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.105 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.106 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.107 (testo 2)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.108 (testo 2)

ROSSO, FAZZONE

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.109 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinno-*

vabile » e *sopprimere le parole*: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole*: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.110 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole*: « produzione agricola » *inserire le seguenti*: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e *sopprimere le parole*: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole*: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».

2.117 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: « provincia autonoma » *inserire le seguenti*: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole*: « Le province autonome » *con le seguenti*: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».

2.118 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: « provincia autonoma » *inserire le seguenti*: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.119 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.152 (testo 2)

ROSSO, FAZZONE

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: « produzione agricola » inserire le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile » e sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, »;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, ».*

2.185 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.186 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.196 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.197 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.198 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.199 (testo 2)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.200 (testo 2)

MELONI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « provincia autonoma » inserire le seguenti: « , garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « Le province autonome » con le seguenti: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome ».*

2.0.1000/1

MISIANI, IRTO, BASSO

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera a), dopo le parole: « partecipazioni qualificate nel settore finanziario » inserire le seguenti: « previa acquisizione, per quanto di rispettiva competenza, del parere di Banca d'Italia e dell'Ivass, ».

2.0.1000/2

MISIANI, IRTO, BASSO

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera b), dopo le parole: « procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. » aggiungere le seguenti: « il cui esito è vincolante ».

2.0.1000/3

TURCO, DI GIROLAMO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi di operazioni aventi rilevanza sistemica per la sicurezza economica o finanziaria nazionale, il Governo deve acquisire, prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta.” ».

2.0.1000/4

MISIANI, IRTO, BASSO

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera c), dopo le parole: « procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. » aggiungere le seguenti: « il cui esito è vincolante ».

2.0.1000/5

TURCO, DI GIROLAMO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Per le operazioni riguardanti il settore finanziario, il Governo si avvale di un Comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti delle Autorità indipendenti competenti, il cui parere, non vincolante, è acquisito agli atti del procedimento.” ».

2.0.1000/6

DI GIROLAMO, TURCO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: « . Per sicurezza economica e finanziaria nazionale si intende la tutela della stabilità finanziaria sistemica, della continuità del credito all'economia reale e della protezione del risparmio ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione e della prevenzione di rischi sistemici accertati ».

2.0.1000/7

TURCO, DI GIROLAMO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: « La sicurezza economica e finanziaria nazionale di cui al precedente periodo, va valutata in considerazione dei seguenti criteri: 1) l'impatto sulla stabilità del sistema finanziario; 2) il rischio di perdita di controllo su infrastrutture, funzioni o attività strategiche; 3) la dipendenza tecnologica, industriale o finanziaria da soggetti esteri; 4) gli effetti

sulla concorrenza e sul funzionamento dei mercati; 5) l'esposizione a ordinamenti caratterizzati da elevato rischio geopolitico ».

2.0.1000/8

TURCO, DI GIROLAMO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera d) inserire, in fine, la seguente:

« *d-bis*) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-*bis*. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione dettagliata sull'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, specificando, in particolare, i criteri applicati per la valutazione dei rischi per la sicurezza nazionale, economica e finanziaria, le interazioni con le Autorità dell'Unione europea e gli eventuali contenziosi instaurati e il relativo esito.”. ».

2.0.1000/9

TURCO, DI GIROLAMO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera d) inserire, in fine, la seguente:

« *d-bis*) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-*bis*. Il Governo verifica periodicamente il rispetto delle condizioni eventualmente imposte ai sensi del presente articolo e ne riferisce alle Camere nell'ambito della relazione di cui al comma 8-*bis*.”. ».

2.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di golden power)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: “normativa nazionale ed europea di settore” sono aggiunte le seguenti: “ivi incluse, fermo quanto previsto

dal comma 4 del presente articolo, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese”;

b) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l’atto o l’operazione siano soggetti anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati.”;

c) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l’acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati.”;

d) al comma 7, lettera *b-bis*), le parole: “anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “anche la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3.” ».

Plenaria**236^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Gli emendamenti 2.90, 2.111, 2.114, 2.132, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.147, 2.153, 2.154, 2.155, 2.158, 2.159, 2.161, 2.163, 2.166, 2.167, 2.170, 2.173, 2.174, 2.175, 2.177, 2.178, 2.192, 2.201, 2.206, 2.207, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.219, 2.227, 2.228, 2.230, 2.231, 2.236, 2.238, 2.239, 2.241, 2.245, 2.246, 2.247, 2.255, 2.258, 2.268, 2.269, 2.270, 2.273, 2.276, 2.279, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.289, 2.290, 2.296, 2.311, 2.312, 2.313, 2.318, 2.320, 2.332 e 2.0.3 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Si riparte dall'esame dell'emendamento 2.81, che era stato accantonato al termine della precedente seduta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario, ritenendo non necessario introdurre un riferimento specifico al sistema di accumulo se asservito all'impianto e autorizzato unitamente ad esso.

L'emendamento 2.81 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.112 e 2.115.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.116.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento in questione è eccessivamente estensivo delle aree idonee per impianti a fonti rinnovabili.

L'emendamento 2.116 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede il motivo del parere contrario reso sull'emendamento 2.120.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la *ratio* della disposizione è quella di rendere possibile l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili all'interno delle aree industriali e che estendere il perimetro al di fuori di tali aree fino a 500 metri potrebbe interessare aree agricole o aree soggette a vicoli di natura diversa.

L'emendamento 2.120 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice SIRONI (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.121 e chiede il motivo del parere contrario reso dal Governo.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento appare ultroneo, in quanto l'attuale formulazione non prevede limitazioni di sorta.

L'emendamento 2.121 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore IRTTO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 2.122 che viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.123 e 2.124.

Gli emendamenti identici 2.125 e 2.126 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 2.127, posto in votazione, risulta respinto.

La senatrice SIRONI (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.129 e chiede il motivo del parere contrario.

Il sottosegretario BARBARO si riserva di effettuare un approfondimento.

L'emendamento 2.129 viene accantonato.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.131.

Il sottosegretario BARBARO osserva che l'emendamento limita gli impianti per la produzione di biometano per i quali si applica la disciplina sulle aree idonee ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *m*).

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.131, rilevando che mentre su precedenti emendamenti il parere era contrario in quanto essi ampliavano eccessivamente le aree ora è contrario perché le si limita, rendendo impossibile capire quale sia la posizione del Governo.

Gli emendamenti identici 2.130 e 2.131 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.133.

Il sottosegretario BARBARO dichiara che la distanza di 300 metri attualmente prevista per le aree adiacenti alla rete autostradale è ritenuta congrua ai fini dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'emendamento 2.133 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.140.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento appare ultroneo. L'aggiornamento delle linee guida è già previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024 e inoltre, al fine di garantire una stabilità del testo ed evitare azioni di *reversal* rispetto alla *milestone* del PNRR già rendicontata è necessario evitare rinvii a decretazione di carattere secondario al fine di ritenere il testo del decreto legislativo n. 190 del 2024 autoconsistente.

Gli emendamenti identici 2.139, previamente sottoscritto dal senatore IRTO (*PD-IDP*), e 2.140 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli emendamenti identici 2.141 e 2.142 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario reso sull'emendamento 2.143.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento in questione riduce il livello di ambizione della norma perché limita le aree

idonee per gli impianti a fonti rinnovabili solo a quelle compromesse o degradate.

Gli emendamenti identici 2.143 e 2.144 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.145 e 2.146.

Gli emendamenti identici 2.148 e 2.149 vengono posti congiuntamente in votazione e vengono respinti.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.150 e 2.151.

L'emendamento 2.156 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.157.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la disposizione sostituita dall'emendamento è frutto di un accordo con la Commissione europea ai fini del raggiungimento della *milestone* del PNRR.

L'emendamento 2.157 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore IRTTO (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.160.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la motivazione è la medesima di quella testé fornita con riferimento all'emendamento precedente.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.160 e 2.162.

L'emendamento 2.164 viene accantonato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.165.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento è inconferente.

L'emendamento 2.165 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 2.168 e 2.169 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli emendamenti identici 2.171 e 2.172 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.176 e 2.179.

Con un'unica votazione, gli emendamenti 2.180 e 2.181 vengono respinti.

Come richiesto dalla senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), l'emendamento 2.183 viene accantonato.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.60 (testo 2) e identici, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.184, 2.187, 2.188, 2.189 e 2.190.

L'emendamento 2.191 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 2.193 e 2.194 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.195, segnalando che esso introduce un principio di premialità, in base al quale alle regioni e alle province autonome che superano gli obiettivi sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento è inconferente e foriero di determinare oneri non coperti.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.195, che andrebbe a beneficio di tutti i territori virtuosi.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.195 e dichiara il voto favorevole, sottolineando che più di una volta il rappresentante del Governo ha impiegato l'aggettivo «inconferente» per definire emendamenti delle opposizioni che, a suo avviso, nulla hanno di inconferente rispetto al testo in esame.

Anche la senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 2.195, che viene posto in votazione e risulta respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.202.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.203 e chiede la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento complica il processo di individuazione delle aree idonee da parte delle regioni.

L'emendamento 2.203 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.204.

Il sottosegretario BARBARO afferma che, anche in questo caso, l'emendamento complica il processo di individuazione delle aree idonee da parte delle regioni.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.204, 2.205, 2.208 e 2.209.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.210.

Il sottosegretario BARBARO afferma che al momento non è disponibile una motivazione specifica.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.210.

L'emendamento 2.210 viene accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge, previa sottoscrizione della senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), l'emendamento 2.211, nonché gli emendamenti 2.214, 2.215 e 2.220.

L'emendamento 2.216 viene accantonato.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.221.

Il sottosegretario BARBARO afferma che si ritiene necessario mantenere *ex lege* un limite superiore per le superfici agricole utilizzate nell'ottica di preservare la destinazione agricola dei suoli.

Gli emendamenti 2.221 e 2.222 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.223.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la proposta appare ultronea, in quanto è già presente una disposizione che limita l'utilizzo delle aree agricole.

Gli emendamenti identici 2.223, 2.224 e 2.225 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.226, 2.229, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.240 e 2.242.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.243.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la formulazione appare poco chiara, in quanto non è possibile determinare i criteri e le modalità di valutazione dell'impatto cumulato degli impianti esistenti o autorizzati.

L'emendamento 2.243 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti 2.244 e 2.248 decadono per assenza del proponente.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.249, 2.250 e 2.254.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.256.

Il sottosegretario BARBARO afferma che il nuovo comma 5-*bis* introdotto dall'emendamento appare contrario alla disciplina eurolunitaria di promozione delle FER, mentre il comma 5-*ter* è ultroneo, in quanto il monitoraggio è già previsto a cura del Ministero dell'ambiente con il supporto del GSE e in ogni caso i dati dell'installato sono costantemente monitorabili e consultabili all'interno della piattaforma PNIEC gestita dal GSE nella sezione dedicata alle rinnovabili.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento, afferma che esso non limita la promozione delle FER, visto che riguarda le regioni e le province autonome che hanno raggiunto gli obiettivi di potenza installata.

Gli emendamenti identici 2.256 e 2.257 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.264 e 2.266.

Gli emendamenti 2.267 e 2.271 decadono per assenza del proponente.

Gli emendamenti identici 2.272 e 2.274 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.277 e 2.278.

L'emendamento 2.280 decade per assenza del proponente.

Gli emendamenti identici 2.286, 2.287 e 2.288 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.291 e 2.292.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.293.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la disciplina introdotta dal decreto-legge in esame già prevede una tutela per i siti UNESCO.

Gli emendamenti identici 2.293, 2.294 e 2.295 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.297, 2.298 e 2.299.

Gli emendamenti identici 2.300 e 2.301 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Dopo avere respinto l'emendamento 2.302, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 2.303, 2.304 e 2.305.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.308 e 2.309.

La senatrice SIRONI (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.310 che, nel prevedere obblighi di ripristino ecologico delle aree idonee, è coerente con il regolamento europeo sul ripristino della natura.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.310, 2.315 e 2.316.

Gli emendamenti 2.314, 2.317, 2.321, 2.322 e 2.330 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 2.333 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo 2.0.1000 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.0.1000.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3 e 2.0.1000/4.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sul subemendamento 2.0.1000/5.

Il sottosegretario BARBARO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore e il rappresentante del Governo hanno depositato la preannunciata riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1, 2.0.2, 1.0.1, 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182 e 2.237.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,30.

Il PRESIDENTE comunica che si ripartirà dall'esame della proposta di riformulazione della disposizione transitoria.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara che, sebbene l'inserimento di una salvaguardia sia da valutare positivamente, si sarebbe atteso maggiore coraggio da parte del Governo.

Gli emendamenti 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1, 2.0.2, 1.0.1, 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182 e 2.237 vengono trasformati in altrettanti testi 2, pub-

blicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il sottosegretario BARBARO conferma il parere contrario sugli emendamenti 2.54, 2.76, 2.129 e 2.210 che vengono respinti con distinte votazioni.

Con distinte votazioni vengono poi respinti i subemendamenti 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/8 e 2.0.1000/9.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara che, nel merito, la sua parte politica è favorevole in linea di principio, ma che, per utilizzare un termine caro al Governo, l'emendamento in questione appare del tutto inconferente rispetto al provvedimento in esame.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) concorda con il senatore Basso. La sua parte politica, pur non essendo contraria all'estensione della *golden power*, teme che l'emendamento del Governo sia solo una toppa che non permetterà di superare la procedura d'infrazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, l'emendamento 2.0.1000 viene posto in votazione e risulta approvato.

La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 20,20.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.36, 2.75 e 2.164. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.27, 2.30 e 2.183, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni di cui danno lettura.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) accetta la riformulazione e presenta l'emendamento 2.5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore ROSA (*FdI*) sottoscrive gli emendamenti 2.27 e 2.30, accetta le riformulazioni proposte e presenta gli emendamenti 2.27 (testo 2) e 2.30 (testo 2), pubblicati in allegato.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 2.183, accetta la riformulazione e presenta l'emendamento 2.183 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.36, 2.75, 2.164 e 2.183 (testo 2).

Il PRESIDENTE comunica che restano ulteriormente accantonati gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.216 e che il relatore ha presentato l'ordine del giorno G/1718/2/8, pubblicato in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21,05.

Il sottosegretario BARBARO propone una riformulazione alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sull'emendamento 2.216.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) presenta l'emendamento 2.216 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 1.1 (testo 2) è stato ritirato e che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, si passerà a quello degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1718/1/8, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura, nonché parere favorevole sull'ordine del giorno G/1718/2/8.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime parere conforme a quello del relatore.

L'ordine del giorno G/1718/2/8 risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore ROSA (*FdI*) presenta l'ordine del giorno G/1718/1/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta già convocata per domani, alle ore 9.30, una volta acquisiti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati, avranno luogo la votazione della proposta di coordinamento e del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1718

(al testo del decreto-legge)

G/1718/1/8 (testo 2)

ZEDDA, ROSA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (A.S. 1718),

premessi che:

l'articolo 2 individua aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, lasciando poi a ciascuna regione e provincia autonoma l'individuazione di ulteriori aree;

i progetti relativi ai suddetti impianti dovrebbero tener conto anche di un piano di smantellamento a fine vita utile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in ragione dell'evoluzione della normativa eurounitaria in materia, di rivedere i meccanismi di garanzia di gestione del fine vita dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici.

G/1718/2/8

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (A.S. 1718),

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0;

l'articolo 2 reca disposizioni per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

in sede di esame del disegno di legge n. 1689 recante « *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028* » sono stati accolti i seguenti ordini del giorno dei Relatori: G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5 volti a individuare i soggetti beneficiari e le corrispondenti finalità cui destinare, per gli importi ivi previsti, attraverso uno o più decreti ministeriali, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, le risorse di cui all'articolo 1, comma 772, della citata legge n. 199 del 2025;

in particolare, il comma 773 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2026 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri ivi indicati, si provveda all'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 772, della medesima legge, a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere;

considerato che per taluni beneficiari espressamente elencati nei predetti ordini del giorno non sono state indicate le corrispondenti finalità cui destinare le risorse ivi previste, si rende necessario chiarire che, in assenza di espressa specificazione della corrispondente finalità cui destinare le risorse in questione, si debba intendere, in sede di adozione del predetto decreto, che le risorse in esame sono destinate al funzionamento e allo svolgimento delle attività del soggetto beneficiario. Tale destinazione (funzionamento e svolgimento delle attività del soggetto beneficiario) deve eventualmente essere inserita anche per tutti i casi in cui, pur essendo stata prevista una finalità, la stessa, in sede attuativa di adozione del predetto decreto, sia valutata, per oggettive ragioni tecniche, come non idonea ai fini del trasferimento delle relative risorse, fermo restando il beneficiario già indicato;

considerato che l'ordine del giorno G/1689/140/5 ha previsto lo stanziamento di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare ad interventi per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato, si rende necessario chiarire che il soggetto beneficiario di tali risorse debba essere il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, attraverso l'adozione di uno o più decreti ivi

previsti, di applicare quanto espressamente indicato nelle premesse per la parte che concerne le finalità cui destinare le risorse individuate in corrispondenza del relativo beneficiario sia quando la corrispondente finalità non sia stata specificata dai citati atti di indirizzo approvati sia quando la finalità indicata sia considerata, in sede attuativa, non idonea ai fini del trasferimento delle relative risorse;

in sede di riparto delle risorse previste dall'ordine del giorno G/1689/140/5, di destinare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto stanziato per gli interventi per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato.

Art. 1.

1.0.1 (testo 2)

GELMINI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

Art. 2.

2.5 (testo 2)

PETRUCCI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: “di cui all'articolo 9” sono aggiunte le seguenti: “, il commissario speciale per la

gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34" »;

b) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, il commissario speciale di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo in qualità di amministrazione procedente.

5-*ter*. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa.” ».

2.27 (testo 2)

DE CARLO, ROSA

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo ».

2.30 (testo 2)

DE CARLO, ROSA

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) all'articolo 11, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: “all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 11-*bis*, comma 2”;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti

agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.”. ».

2.77 (testo 2)

GELMINI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.78 (testo 2)

GELMINI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono

quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.82 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.134 (testo 2)

FAZZONE

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la

regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.182 (testo 2)

DI GIROLAMO, NAVE

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.183 (testo 2)

UNTERBERGER, DURNWALDER, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », comma 3, sostituire le parole: « , ciascuna regione e provincia autonoma » con le se-

guenti: « ciascuna regione ed entro centottanta giorni dalla medesima data ciascuna provincia autonoma ».

2.216 (testo 2)

DE CARLO, PETRUCCI

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis », al comma 4:

1) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , comprensiva della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale. »;

2) alla lettera h), sostituire le parole da: « possono essere » a « livello comunale » con le seguenti: « le regioni e le province autonome possono prevedere un differente limite massimo per ciascun comune ».

2.237 (testo 2)

MELONI, IRTO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.251 (testo 2)

FAZZONE

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.252 (testo 2)

IRTO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.253 (testo 2)

MARTI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.259 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.260 (testo 2)

FREGOLENT

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.261 (testo 2)

PAROLI, ROSSO, OCCHIUTO, FAZZONE

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.262 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.263 (testo 2)

IRTO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.265 (testo 2)

PETRUCCI, TUBETTI, ORSOMARSO, DE PRIAMO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.275 (testo 2)

GELMINI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.306 (testo 2)

ROSA, ZEDDA

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.307 (testo 2)

MELONI, IRTO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.319 (testo 2)

PETRUCCI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.323 (testo 2)

MELONI, IRTO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.324 (testo 2)

GELMINI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.325 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BERGESIO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.326 (testo 2)

ROSSO, PAROLI, TREVISI, OCCHIUTO, FAZZONE

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.327 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.328 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.329 (testo 2)

FREGOLENT

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.331 (testo 2)

FREGOLENT

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.0.1 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».

2.0.2 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”. ».
